

Osservazioni generali

Edison esprime un generale apprezzamento per quanto proposto da ARERA in merito alle prescrizioni normative previste nei Dlgs 199/2021 e 210/2021 volte a supportare lo sviluppo di iniziative sia di autoconsumo individuale/collettivo da fonti rinnovabili che di Comunità Energetiche. Le proposte disegnano e, in parte, confermano uno schema di regole ben definito che permetteranno agli operatori, in attesa della pubblicazione del Decreto MiTe che renderà operativo il TIAD, di sviluppare iniziative di business nel rispetto di un quadro regolatorio “quasi” definitivo.

L'efficacia delle misure proposte nel suo complesso, ovviamente, potrà essere meglio valutata solo a valle della pubblicazione del Decreto relativo agli incentivi che dovrà essere definito dal MiTE.

Infine, si cogli l'occasione di ribadire che un ruolo cardine nel processo di transizione energetica in corso debba essere attribuito alla cogenerazione ad alto rendimento, in grado di servire le utenze coinvolte in una comunità energetica sia con il vettore elettrico che con quello termico contribuendo alla riduzione delle emissioni in ambiente. Per questo auspichiamo si possano individuare adeguate forme di sostegno/premialità anche nei casi di autoconsumo virtuale di energia elettrica prodotta da impianti CAR.

Osservazioni puntuali

S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

Si condivide quanto proposto e si auspica un'ulteriore semplificazione relativamente alla classificazione delle configurazioni di autoconsumo anche al fine di eliminare eventuali sovrapposizioni tra le varie definizioni.

In merito alla possibilità di scelta in capo all'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta non si riscontrano criticità, si ritiene tuttavia opportuno chiedere che ARERA espliciti l'eventuale possibilità (e le modalità) di “switch” da uno all'altro meccanismo, a parità di configurazione elettrica, nel corso della vita utile dell'impianto.

Si auspica che, relativamente alla fattispecie “Autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta con trattamento previsto per Autoconsumo Diffuso”, il MiTE confermi e inserisca tra i nuovi meccanismi di incentivo previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 199/21 anche questa nuova casistica.

S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

In merito alla previsione che consente agli SDC esistenti la modifica del proprio ambito territoriale (attualmente non prevista), non si condivide quanto proposto nel documento di consultazione, ovvero l’applicazione anche per essi della disciplina riservata ai nuovi SDC. La modifica “contenuta” dell’ambito territoriale, a nostro avviso, non può essere considerata un elemento tale da comportare diversità di trattamento regolatorio per l’intero SDC. Riteniamo opportuno, pertanto, il mantenimento della regolazione vigente al momento della costituzione del SDC oggetto di modifica.

S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all’individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Si ritiene condivisibile il processo proposto da ARERA per l’individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria e si apprezza l’idea che tali informazioni vengano rese disponibili nella forma di mappe dai DSO e dal GSE. La proposta appare però di complicata realizzazione e soprattutto implica tempistiche non adeguate allo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso. Si sottolinea, infatti, come la mancanza di informazioni puntuali sulla definizione delle aree sottese alle cabine primarie stia costituendo un freno molto significativo per lo sviluppo delle prime iniziative di CER.

L’inclusione o meno di un POD sotto la stessa Cabina Primaria, infatti, rappresenta l’elemento discriminante per la costituzione di una Comunità Energetica; pertanto, per non rendere vano il lavoro fatto negli ultimi mesi si ritiene opportuno prevedere, almeno nel transitorio, ad un sistema di interrogazione a Portale cui accedere tramite POD o via/cap.

Si potrebbe prevedere, ad esempio, un meccanismo basato sulla richiesta da parte del proponente al DSO, in analogia con quanto previsto dalla delibera 318/20 per verificare l’appartenenza alla cabina secondaria (domani primaria).

In ogni caso, il sistema di interrogazione che sarà previsto dovrebbe garantire risposte in tempi brevi anche per far fronte a situazioni che prevedono “configurazioni” già in via di definizione o di prossima realizzazione.

Da un punto di vista operativo, i soggetti promotori (non necessariamente il Referente, che ricordiamo, è un soggetto che potrebbe essere definito in un secondo momento) delle comunità devono poter valutare a priori la composizione della comunità e, quindi, avere la possibilità di accedere ad informazioni pubbliche che permettano di accertare l'appartenenza alla stessa cabina.

S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Si condivide quanto proposto.

Con riferimento a quanto previsto al punto 4.42 si condivide la proposta che un'unica CER, intesa come soggetto giuridico, possa operare su diverse aree afferenti cabine primarie, mantenendo per queste contabilità energetica ed economica separata.

Infine, si richiede di estendere la possibilità di demandare il ruolo di referente a un soggetto terzo anche nei casi di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza”.

Infine, relativamente al tema della partecipazione dei “grandi consumatori” alle Comunità Energetiche Rinnovabili, fermo restando che non possono detenere l'esercizio dei poteri di controllo, si richiede di specificare la loro inclusione tra i soggetti facenti parte la Comunità nel rispetto di quanto previsto all'art. 31 comma 1 lettera d) del Dlgs. 199/2021.

S6. Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

Si accoglie con favore l'eccezione e l'apertura di ARERA che prevede per la comunità energetica la possibilità di demandare il proprio ruolo di referente a un soggetto terzo (es. produttore). Resta inteso che il mandato implica per il Referente la possibilità di gestire anche

i flussi economici sottesi alla Comunità, ivi compresa l'erogazione degli incentivi da parte del GSE.

S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Si condivide quanto proposto e si concorda con quanto già previsto nella Delibera 318/2020.

Si potrebbe valutare a prescindere dalla metodologia di calcolo dell'energia soggetta ad incentivo, che il GSE trasmetta al referente anche i dati orari di produzione e consumo per ciascun membro della comunità energetica.

S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

Si condivide quanto proposto in merito alla ripartizione delle componenti definite da ARERA.

Relativamente, invece, al criterio proposto per la ripartizione dell'incentivo MiTE, anche al fine di stimolare quanto più possibile la realizzazione di nuovi impianti senza perdere l'opportunità di aggregare gli esistenti, si propone di considerare un criterio di ripartizione basato sulla data di entrata in esercizio limitatamente agli impianti di nuova realizzazione e un criterio basato sulla data di "adesione" alla CER per gli impianti esistenti.

Infine, si segnala che, in uno scenario di totale incertezza sui meccanismi incentivanti, la soluzione di massima flessibilità per le CER e per il sistema sarebbe quella di consentire al referente e la CER, di poter individuare in modo autonomo un ordine di priorità tra i diversi impianti facenti parte della CER.

S9. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Si condivide quanto proposto.

S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

Si auspica che gli strumenti incentivanti definiti dal MITE siano in grado di supportare adeguatamente i progetti alla base delle configurazioni di autoconsumo diffuso. Si auspica che l'incentivazione a regime sia tale da attrarre investimenti, identificando un giusto trade-off tra la necessità di favorire una diffusione capillare sul territorio dell'autoconsumo, valorizzando quindi impianti di più piccola taglia, e al contempo non limitare lo sviluppo di impianti di taglia maggiore, affidando la loro sostenibilità economica principalmente alle economie di scala.

S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

Si suggerisce, in mancanza dei dati di misura per alcuni o tutti i punti di prelievo e immissione rilevanti per il calcolo, la possibilità di prevedere una quantificazione in acconto mediante la stima dei pagamenti per le relative competenze, evitando così di posticipare eccessivamente l'erogazione del pagamento rispetto alla relativa competenza.

Infine, si potrebbe valutare, per agevolare la trasmissione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, di attribuire al SII la competenza nel mettere a disposizione tali dati al GSE e alle singole comunità energetiche al fine di rendere il sistema più rapido ed efficace.

S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scorporo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Si apprezza quanto previsto da ARERA per semplificare la previsione normativa relativa allo scorporo in bolletta, si evidenzia comunque il permanere di evidenti oneri gestionali non solo per la società di vendita ma anche per il soggetto referenti oltretutto l'aggravio amministrativo per GSE e SII.

Inoltre, la numerosità dei soggetti potenzialmente coinvolti nella gestione dello scorporo appare tanto maggiore quanto più grande è la comunità energetica costituita e ciò in ragione del fatto che non tutti i punti di fornitura sottesi sono necessariamente riforniti dal medesimo operatore.

Resta inteso, inoltre, che la società di vendita, la quale non dovrà anticipare alcuna somma, costituirà solo un tramite per il riconoscimento del beneficio e nel caso di contestazione di tale importo potrà procedere, qualora non venga effettuato il pagamento della bolletta dove è stato riconosciuto lo scorporo, alle consuete attività previste in caso di morosità del cliente finale.

Infine, eventuali richieste di informazioni da parte dei clienti sugli importi oggetto di scorporo dovrebbero essere gestite dal venditore come mere informative non essendo tale soggetto responsabile né delle modalità di calcolo dell'importo erogato né della gestione dei dati relativi all'energia autoconsumata. Conseguentemente, il venditore indirizzerebbe il cliente al suo referente per maggiori informazioni.

S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

Sarebbe preferibile mantenere la coesistenza della doppia disciplina. La definizione del TIAD, anche se operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, rappresenta il riferimento normativo per le configurazioni in fase di progettazione. La certezza normativa è un fattore cardine per la costituzione e l'ingegnerizzazione dei modelli di autoconsumo.

Si precisa che la nuova regolazione dovrebbe entrare in vigore quanto prima almeno con riferimento agli aspetti relativi alla definizione delle mappe da parte dei distributori per consentire a questi ultimi e al GSE di avviare le necessarie attività di implementazione ed avere, quindi, mappe già operative alla pubblicazione dell'incentivo MiTE.